



COMUNE DI CONCAMARISE

Provincia di Verona

deliberazione n. 32 del 21 dicembre 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione aliquote I.M.U. anno 2024**

Il giorno ventuno dicembre duemilaventitre alle ore 20.30 presso la Sala civica in Via Capitello, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		<i>presenti</i>	<i>assenti</i>			<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
1	ZULIANI Cristiano	X		8	ARCOZZI Antonello	X	
2	ZAUPA Antonio	X		9	MARANGONI Lorenzo	X	
3	FERRO Carolina	X		10	MILANI Natascia		X
4	BONADIMAN Marco	X		11	POZZANI Claudio	X	
5	MENEGOTTO Alessia	X					
6	TAMBALO Noemi		X				
	CORTIANA Giuliana						
7	Clementina		X				
					<i>totale</i>	8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale De Pascali Alessandro

Il Sig. Bonadiman Marco, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2024

Il Presidente cede la parola al Responsabile del Servizio economico-finanziario Mantovani Maurizio, presente in aula, il quale riferisce la conferma delle aliquote deliberate per il 2023.

Il Sindaco afferma che con il presente provvedimento e con i successivi previsti nella seduta consiliare, si potrà approvare il bilancio e quindi si potrà operare da subito per effettuare piccole spese manutentive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Consiglieri presenti n. 8

Voti favorevoli: n. 8

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere con l'approvazione del bilancio nella seduta odierna, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

- presenti n. 8;
- favorevoli n. 8;
- contrari n. //;
- astenuti n. //.

Oggetto: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille con detrazione d'imposta di € 200,00;
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,1 per mille;
- d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
- e. terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
- f. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- Che il Ministro dell'economia e delle finanze alla data odierna non ha ancora emanato il decreto di cui al citato comma 756.

- Che il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU non sottopone il Comune ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto riconfermando le seguenti aliquote approvate con delibera C.C. n. 2 del 14/04/2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 [fino a 6] per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 [fino a 1] per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: *dal 2022 sono esentati dal pagamento dell'IMU;*
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 [fino a 10,6] per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 [fino a 10,6] per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 [fino a 10,6] per mille.

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del citato regolamento;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare e approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
 - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille con detrazione d'imposta di € 200,00;
 - b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - e. terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
 - f. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine

perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

COMUNE DI CONCAMARISE

ALIQUOTE IMU 2023

fattispecie	2024
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	1ª CASA ESENTE DA LEGGE
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,60%
fabbricati del gruppo catastale D (con esclusione dei D/10):	1,01% (di cui quota dello 0,76% riservata allo Stato di cui quota dello 0,25% riservata al Comune di Concamarise)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	ESENTI DA LEGGE DAL 2022
fabbricati rurali strumentali inclusi fabbricati di categoria catastale D/10	0,10%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,01%
aree fabbricabili	1,01%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,90%

Aliquote approvate con delibera
di C.C. n. 32 del 21/12/2023

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. AVENTE PER OGGETTO

Approvazione delle aliquote I.M.U. 2024

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Concamarise, li 20/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Mantovani

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Concamarise, li 20/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Mantovani

Allegato alla delibera di C.C. n. 30 del 21 dicembre 2023

OGGETTO: **Approvazione delle aliquote I.M.U. 2024**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Bonadiman Marco



IL SEGRETARIO COMUNALE
De Pascali Alessandro

N° 27 Reg. Pubbl. del 16/01/2024

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.

Concamarise, li 16/01/2024



IL RESP. SETTORE AMM.VO
Maurizio Mantovani

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Concamarise, li _____

IL RESP. SETTORE AMM.VO
